



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Settore Economico finanziario e tributario

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, SENZA AUTISTA, DI AUTOVEICOLI ALLESTITI E SERVIZI ACCESSORI.

CAPO I - DATI GENERALI

- ART. 1) OGGETTO DELL'APPALTO
- ART. 2) DURATA DELL'APPALTO
- ART. 3) PERCORRENZA CHILOMETRICA - CONGUAGLI CHILOMETRICI
- ART. 4) CORRISPETTIVO TOTALE

CAPO II - VEICOLI

- ART. 5) CARATTERISTICHE TECNICHE DEI VEICOLI
- ART. 6) ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLA CONSEGNA
- ART. 7) CONSEGNA DEI VEICOLI E DECORRENZA DEL NOLEGGIO
- ART. 8) RESPONSABILITÀ PER RITARDI NELLA CONSEGNA
- ART. 9) VERIFICA DEI MEZZI CONSEGNATI
- ART. 10) COPERTURA ASSICURATIVA
- ART. 11) TASSE, IMPOSTE E SANZIONI AMMINISTRATIVE

CAPO III - SERVIZI ACCESSORI

- ART. 12) PRESTAZIONI DOVUTE DAL FORNITORE
- ART. 13) MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, REVISIONE, SOSTITUZIONE DEL VICOLO INUTILIZZABILE
- ART. 14) INTERVENTI DI RECUPERO IN CASO DI GUASTO – SOCCORSO STRADALE
- ART. 15) OFFICINE AUTORIZZATE ALLA RIPARAZIONE
- ART. 16) VEICOLO SOSTITUTIVO
- ART. 17) MONITORAGGIO SULLA GESTIONE DEI VEICOLI
- ART. 18) RICONSEGNA DEI VEICOLI

CAPO IV – DISCIPLINA GENERALE

- ART. 19) PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ'
- ART. 20) SEDE OPERATIVA – DOMICILIO
- ART. 21) RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA FORNITRICE
- ART. 22) OBBLIGHI DEL FORNITORE
- ART. 23) RECESSO
- ART. 24) DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
- ART. 25) CESSIONE DEL CREDITO
- ART. 26) REVISIONE CANONE DI NOLEGGIO
- ART. 27) CAUZIONE DEFINITIVA
- ART. 28) PENALITÀ'
- ART. 29) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
- ART. 30) RIFUSIONE DEI DANNI
- ART. 31) MISURE ANTICORRUZIONE

ALLEGATO A: DOTAZIONE MINIMA, TIPOLOGIE, CARATTERISTICHE TECNICHE E ALLESTIMENTI PARTICOLARI DEGLI AUTOMEZZI OGGETTO DELLA FORNITURA

ALLEGATO A1: FURGONE POLIZIA LOCALE:

- DISEGNO DELL'ALLESTIMENTO DELL'INTERNO DEL VEICOLO TIPO;

ALLEGATO A2: FURGONE SEGNALETICA:



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

- DISEGNO DELL'ALLESTIMENTO CON INDICAZIONE DI ALCUNE DIMENSIONI DEL VEICOLO TIPO;

ALLEGATO A3: AUTOCARRO SERVIZIO VERDE:

- DISEGNO DELL'ALLESTIMENTO CON INDICAZIONE DI ALCUNE DIMENSIONI;

CAPO I - DATI GENERALI

ART. 1) OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto le seguenti prestazioni:

- a) Il noleggio a lungo termine, comprensivo di RC e copertura KasKo senza franchigia, furto e incendio, di n. 3 (tre) veicoli senza conducente, di nuova produzione e immatricolazione indicati nell'allegato A al presente capitolato, di proprietà esclusiva dell'impresa appaltatrice, per l'espletamento delle funzioni e dei servizi di spettanza del Comune, come meglio precisato al successivo Capo II;
- b) I servizi accessori di manutenzione, riparazione e – in generale – di gestione operativa dei veicoli stessi, fornitura di pneumatici per le stagioni invernali ed estive e relative sostituzioni stagionali, fornitura di veicoli sostitutivi e soccorso stradale, con esclusione della fornitura di carburante, quali meglio precisati al successivo Capo III.

2. Gli Allegati A, A1, A2 e A3 al Capitolato speciale dettagliano le caratteristiche e gli allestimenti dei veicoli oggetto di gara.

ART. 2) DURATA DELL'APPALTO

1. Il contratto ha la durata di 48 (**quarantotto**) mesi continuativi a decorrere dalla consegna al Comune dell'ultimo autoveicolo oggetto della fornitura, documentata dal verbale di verifica dei veicoli consegnati, redatto ai sensi del successivo art. 9).

2. L'Amministrazione si riserva ai sensi dell'art. 120, comma 10, del Codice, di prorogare il contratto per alcuni o per tutti gli autoveicoli per una durata massima pari a 24 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato più favorevoli per la stazione appaltante.

3. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno tre mesi prima della scadenza del contratto.

4. In casi eccezionali, se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente e al ricevimento dei nuovi mezzi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

5. Durante i mesi di proroga il chilometraggio incluso sarà riproporzionato in considerazione del periodo di proroga.

6. Alla scadenza del termine o dell'eventuale proroga il rapporto contrattuale si estingue, senza necessità di preavviso o disdetta.



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

7. La ditta non potrà in nessun caso richiedere il pagamento del canone relativo ai giorni di attesa dopo la data di messa a disposizione dei veicoli da parte dell'Amministrazione per il ritiro, alla scadenza contrattuale.

ART. 3) PERCORRENZA CHILOMETRICA – CONGUAGLI CHILOMETRICI

1. La percorrenza chilometrica complessiva è così stimata:

– chilometri 40.000/48 mesi per ciascun veicolo, escluso il veicolo "Autofurgone tetto alto attrezzato per ufficio mobile multifunzionale" destinato alla Polizia Locale, per il quale si applica la formula chilometri 90.000/48 mesi.

2. Decoro un anno dalla consegna dei veicoli e per ogni anno successivo fino alla scadenza contrattuale, sarà effettuata una verifica sulla percorrenza. In caso di scostamenti rilevanti sui chilometri percorsi potranno essere applicate maggiorazioni o riduzioni del canone nella misura proposta dal fornitore o dall'Amministrazione se concordate.

3. La ditta aggiudicataria, alla scadenza del contratto di noleggio, addebiterà o rimborserà all'Amministrazione i chilometri eccedenti o inferiori al monte chilometrico previsto, utilizzando la seguente formula per la valutazione del costo chilometrico in eccesso ed in difetto:

$$P = (0.18 * \text{Canone} * n) / \text{Km}$$

dove

P = costo per Km in eccesso o in difetto

0.18 = coefficiente di abbattimento

Canone = canone di noleggio mensile (IVA esclusa)

n = durata del noleggio espressa in mesi

Km = percorrenza chilometrica contrattuale espressa all'art.3 del Capitolato speciale d'appalto.

4. L'addebito o il rimborso dovuto a percorrenze superiori o inferiori a quelle contrattuali sarà applicato tenendo conto della franchigia del + 10% rispetto alla percorrenza contrattuale.

5. Gli addebiti e i rimborsi eccedenti alla franchigia per ciascun veicolo potranno essere compensati.

6. In caso di restituzione anticipata o posticipata del mezzo, il chilometraggio incluso sarà riproporzionato in base al periodo di effettivo utilizzo.

ART. 4) CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo complessivo per il periodo quadriennale della fornitura del servizio di noleggio e dei servizi accessori di manutenzione, riparazione e gestione operativa di cui al precedente art. 1), lettere a) e b), fatte salve eventuali opzioni, sarà quello risultante dall'applicazione del ribasso offerto dall'impresa aggiudicataria all'importo a base di gara fissato in Euro 158.400,00, comprensivo di tutte le prestazioni specificate ai successivi Capi II e III, I.V.A. esclusa, da pagarsi secondo le modalità di cui al successivo articolo 18.

2. Il corrispettivo sarà fatturato a canone, con quota mensile posticipata.



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

3. Eventuali conguagli chilometrici saranno oggetto di fatturazione separata.
4. La fattura o nota di variazione dovrà espressamente indicare il dettaglio analitico dei corrispettivi applicati.

CAPO II – VEICOLI

ART. 5) CARATTERISTICHE TECNICHE DEI VEICOLI

1. I veicoli da fornire a noleggio dovranno essere delle tipologie e avere le caratteristiche e gli allestimenti indicati negli allegati A, A1, A2 e A3 al presente capitolato.
2. Gli autoveicoli dovranno essere "nuovi di fabbrica", ed in perfetta efficienza relativamente alle componenti meccaniche, elettriche, alla carrozzeria ed agli allestimenti. Dovranno comunque essere coperti da garanzia del produttore.
3. Gli autoveicoli dovranno essere omologati e conformi alle leggi vigenti in materia di igiene, sicurezza e ambiente, sia a livello nazionale che europeo; in particolare dovranno essere conformi all'ultima normativa europea vigente al momento dell'ordine.
4. I veicoli dovranno essere conformi alla normativa vigente in tema di omologazione dei veicoli riguardo alle emissioni al momento della consegna. Dovranno inoltre essere dotati dei dispositivi di equipaggiamento previsti per legge (Codice della strada), nonché della ruota di scorta, del giubbotto fluorescente ad alta visibilità e dei doppi specchietti retrovisori esterni.
5. Gli autoveicoli dovranno essere di prima immatricolazione, non anteriore a 6 (sei) mesi rispetto a quella di aggiudicazione della fornitura e di chilometraggio non superiore a 20 (venti) chilometri, fatto salvo gli eventuali chilometri necessari per la consegna (comunque da dichiarare anticipatamente alla consegna stessa).
6. I veicoli dovranno essere consegnati pronti all'uso, perfettamente circolanti, con 10 litri di carburante.
7. L'Amministrazione Contraente potrà chiedere la sostituzione dell'autoveicolo qualora si siano resi necessari, nell'arco dei primi dodici mesi successivi alla consegna, almeno sei interventi di manutenzione straordinaria per malfunzionamenti del veicolo (non dovuti ad incuria del conducente dell'autoveicolo o normale usura). Non rientrano in questa fattispecie gli interventi resisi necessari a seguito di sinistri.
8. Marca, modello e versione/allestimento di ciascun singolo veicolo, che dovranno essere dichiarati ed illustrati in sede di offerta, non potranno subire variazioni in diminuzione per tutto il periodo contrattuale, anche in caso di sostituzione del veicolo per sinistro, furto o altre cause.
9. In caso di sostituzione con veicolo di versione nuova o aggiornata, anche nel caso di distruzione o di furto, ed anche nel caso in cui il veicolo originario non sia più in produzione o disponibile, non sarà riconosciuta alcuna maggiorazione al canone rispetto a quanto indicato in sede di offerta.
10. Se il modello di veicolo offerto si discosta per dimensioni e/o potenza da quanto richiesto, l'Amministrazione si riserva di verificare la compatibilità dello stesso.



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

11. Con la presentazione dell'offerta la Ditta concorrente autorizza l'Amministrazione ad effettuare eventuali installazioni di attrezzature o allestimenti integrativi (quali apparati radio ricetrasmettenti, generatori di corrente ecc.) che saranno rimossi integralmente a cura e spese dell'Amministrazione entro il termine di riconsegna dei veicoli alla Ditta aggiudicataria.

12. Per l'esecuzione di quanto sopra, il Comune può rivolgersi direttamente all'Appaltatore o approvvigionarsi tramite altre società fornitrice degli allestimenti speciali, nel rispetto della normativa vigente previa preventiva informazione all'Appaltatore stesso.

13. Sono a carico del Comune tutti gli oneri derivanti dagli allestimenti contemplati nel presente articolo.

14. Il fornitore dovrà dotare ogni autoveicolo noleggiato di un Manuale Operativo, inteso come l'insieme delle procedure, regolamenti e comportamenti che il conducente e/o l'Amministrazione appaltante devono seguire per fruire dei servizi di cui al presente capitolo speciale.

Il Manuale dovrà contenere:

- I dati identificativi dell'Amministrazione appaltante;
- Le regole da seguire per il ritiro del veicolo, la sua riconsegna al termine del contratto, la manutenzione ordinaria e straordinaria, le modalità di richiesta di veicolo sostitutivo, la richiesta di intervento su strada, rabbocchi, riparazioni di emergenza, sinistri, furti, multe;
- L'elenco dei centri di servizio (comprensivo di denominazione, indirizzo, telefono e fax, tipologia di attività, orario apertura, etc.). Tale elenco potrà essere fornito anche su supporto informatico. In alternativa, l'aggiudicataria dovrà fornire un numero verde di assistenza al conducente in grado di rilasciare tutte le informazioni inerenti i Centri di servizio offerti;
- N. 3 copie del modulo CAI (constatazione amichevole di incidente) e il numero di telefono di emergenza del fornitore e dell'organizzazione di assistenza su strada;

15. I veicoli dovranno essere coperti da garanzia del produttore, sollevando il Comune di Sesto San Giovanni da qualsiasi responsabilità derivante da difetti di qualità, malfunzionamenti, vizi occulti e/o palesi, o altre inadempienze.

ART. 6) ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLA CONSEGNA

1. L'aggiudicatario è tenuto a comunicare i dati relativi ai veicoli ordinati nel termine di 48 ore dalla loro avvenuta immatricolazione, anche al fine di ordinare le relative carte carburanti. Tale comunicazione dovrà avvenire in forma scritta e contenere copia dei documenti di proprietà e circolazione disponibili per il veicolo.

2. La comunicazione scritta per la messa a disposizione dei veicoli dovrà essere inviata tramite posta elettronica all'indirizzo serv_economato@sestosg.net almeno cinque giorni (lavorativi) prima del giorno della consegna.

PREASSEGNAZIONE

1. Nel caso uno o più veicoli non siano resi disponibili, per qualsiasi ragione, nel termine di consegna previsto, l'aggiudicatario è tenuto a rendere disponibile entro il medesimo termine un veicolo analogo, in sostituzione di quello mancante ordinato, con le medesime modalità di consegna dei veicoli ordinati.



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di rinunciare in tutto o in parte al diritto della preassegnazione. Tale rinuncia potrà essere esercitata fino a 24 ore dalla consegna prevista. Essa ne darà in tal caso comunicazione scritta all'aggiudicatario.
3. L'aggiudicatario è tenuto comunque a tutti gli adempimenti, fra i quali quello di comunicazione al referente indicato nell'ordine della disponibilità del veicolo in preassegnazione, nel termine di 72 ore antecedenti la consegna.
4. Il veicolo sostitutivo può essere non di proprietà dell'aggiudicatario, ed essere in possesso di questi a qualsiasi titolo.
5. L'aggiudicatario è tenuto a garantire per tale/i veicolo/i medesimi servizi e garanzie, senza eccezione alcuna, previsti dal rapporto contrattuale disciplinato dal presente capitolato.
6. L'aggiudicatario ne sopporterà ogni onere e spesa, anche qualora acquisito a noleggio da terzi, sino alla consegna del veicolo ordinato.
7. Decorsi 60 (sessanta) giorni solari, continui e consecutivi, dal termine di consegna previsto senza che, per qualsiasi ragione, uno o più veicoli ordinati siano stati consegnati, si applicheranno le penalità previste per mancata consegna.

CARATTERISTICHE DEI VEICOLI IN PREASSEGNAZIONE

1. In ogni caso di preassegnazione i veicoli dovranno possedere caratteristiche tecniche e merceologiche non inferiori a quelli ordinati, ad esclusione di:
 - allestimento con logo Amministrazione: potrà essere non presente
 - percorrenza: il veicolo in preassegnazione potrà non essere a km zero, ma non potrà comunque aver percorso più di km 15.000 (quindicimila)
 - cilindrata, potenza, optionals, accessori etc. dovranno essere posseduti dal veicolo preassegnato in misura, qualità e quantità non inferiori al veicolo ordinato.
2. I veicoli forniti in preassegnazione non conformi alle caratteristiche previste, potranno essere rifiutati dall'Amministrazione, che potrà procedere all'acquisizione di veicolo conforme, addebitandone ogni onere e spesa all'aggiudicatario con le modalità previste per l'applicazione delle penalità.

CAUSE DI FORZA MAGGIORE

1. L'aggiudicatario è tenuto a documentare e comprovare eventuali cause di forza maggiore che ostacolino o impediscano il pieno e perfetto adempimento delle obbligazioni contrattuali specificate nel presente capitolato.
2. Eventuali cause di forza maggiore dovranno essere comunicate e dettagliatamente specificate in forma scritta nel termine di 48 ore dal loro verificarsi. Dopo tale termine l'Amministrazione non è tenuta a riconoscere alcuna validità.
3. Fra le cause di forza maggiore sono comunque escluse quelle derivanti da ritardata consegna da parte della Ditta produttrice dei mezzi proposti.



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

4. È fatto salvo, comunque, il ristoro dei maggiori danni e quanto disposto ai successivi articoli sulle modalità di rifusione danni e sulla risoluzione del rapporto contrattuale.

ART. 7) CONSEGNA DEI VEICOLI E DECORRENZA DEL NOLEGGIO

1. I veicoli di cui all'allegato A al presente capitolato dovranno essere consegnati pronti per l'utilizzo entro 240 (duecentoquaranta) giorni solari dalla data di ricevimento dell'ordine di fornitura. I tempi massimi di consegna potranno essere prorogati di 30 (trenta) giorni solari nel caso in cui in termine di consegna comprenda il mese di agosto o di 10 (dieci) giorni solari in caso comprenda il periodo delle festività natalizie (25/12 - 6/1).

2. La consegna può avvenire o in un'unica soluzione o in più riprese, in momenti diversi, fermo restando il rispetto dei termini di adempimento sopra citati. La decorrenza del contratto inizierà dalla data di consegna dell'ultimo autoveicolo per 48 mesi, fatte salve le opzioni di proroga di cui al precedente art. 2.

3. I veicoli verranno consegnati nel Centro di Assistenza del Fornitore più vicino alla sede del Comune, indicato dall'Impresa fornitrice nella comunicazione di conferma dell'ordinativo di fornitura, che dovrà essere ubicato entro un raggio massimo di 5 km, fatte salve diverse condizioni offerte in sede di gara.

4. Il ritiro dei veicoli dovrà essere predisposto in un giorno lavorativo dalle ore 9.00 alle ore 16.00 ad esclusione del venerdì e dovrà avvenire entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello della messa a disposizione dei veicoli stessi. La prima mensilità ai fini del pagamento del canone di noleggio decorrerà a partire dal giorno successivo a quello del ritiro o a quello del termine ultimo per il ritiro.

5. Al momento del ritiro i veicoli dovranno essere dotati di contrassegno e certificato assicurativo, della carta verde, della carta di circolazione e del manuale operativo. I veicoli dovranno essere dotati di doppie chiavi, chiave master (se prevista), documentazione contenente eventuali codici per avviamenti manuali in emergenza e duplicato del telecomando dell'antifurto (se previsto).

L'attrezzatura e il segnalatore di emergenza dovranno essere presenti a bordo.

6. La persona delegata dal Comune all'atto del ritiro dovrà constatare che:

- a) siano conformi all'ordinativo;
- b) non presentino danni visibili;
- c) siano dotati della documentazione prescritta;
- d) siano dotati di doppie chiavi e codice identificativo per la duplicazione;
- e) siano dotati di tutti gli allestimenti obbligatori prescritti dal presente capitolato e dalla legge.

7. Dovrà essere sottoscritto, per conto dell'Ente, il verbale di consegna predisposto dal fornitore. Il verbale dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- n° di protocollo dell'ordinativo di fornitura dell'Amministrazione contraente;
- durata contrattuale;
- percorrenza contrattuale;
- descrizione del veicolo, targa, telaio, colore;
- presenza a bordo di quanto previsto al precedente comma (contrassegno e certificato assicurativo, etc.);
- presenza di chiave Master;
- km. alla consegna;



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

- data e ora della consegna;
- presenza ruota di scorta regolare (ovvero pneumatici *run flat* o equivalenti, ruotino o kit di riparazione e gonfiaggio se consentiti);
- dichiarazione di assenza di danni visibili.

8. Una copia del verbale rimarrà in possesso del fornitore, l'altra sarà consegnata alla persona delegata che ritira il veicolo per conto del Comune.

9. I verbali di consegna integrano le condizioni del contratto di fornitura a noleggio.

ART. 8) RESPONSABILITÀ PER RITARDI NELLA CONSEGNA

1. L'obbligo di consegna si considera adempiuto solo al momento in cui siano stati consegnati al Comune, con esito positivo, tutti i veicoli della presente fornitura entro i termini prescritti. La consegna parziale o inesatta alla scadenza dei termini costituisce inadempimento.

2. Qualora l'impresa fornitrice non abbia integralmente adempiuto all'obbligo di consegna entro i termini e gli orari previsti al precedente articolo 7), il Comune addebiterà all'impresa inadempiente, mediante trattenuta sulla prima fattura successiva alla contestazione dell'inadempimento, le spese da esso eventualmente sostenute per ottenere da un altro fornitore i veicoli mancanti.

3. La parte appaltatrice risponde nei confronti del Comune anche qualora il ritardo sia ascrivibile alla casa produttrice dei veicoli o alle società di allestimento.

4. Per le ulteriori specifiche e sanzioni si rinvia all'art. 28 "Penalità".

ART. 9) VERIFICA DEI MEZZI CONSEGNATI

1. Alla consegna dei veicoli oggetto della fornitura, tecnici incaricati dal Comune eseguiranno una verifica degli stessi al fine di accertare la corrispondenza delle caratteristiche tecniche e degli allestimenti a quanto previsto dal presente capitolato e dai relativi allegati A, A1, A2 e A3;

2. Qualora la singola consegna abbia per oggetto un numero di veicoli tale da non consentire l'immediata integrale verifica o non venga, anche in caso di consegna di un solo mezzo, concesso il tempo necessario per tale verifica, il Comune si riserva di effettuare la stessa entro e non oltre i 5 (cinque) giorni successivi alla consegna;

3. Le operazioni di verifica e l'esito della stessa vengono documentate dai tecnici incaricati mediante redazione del verbale di cui al precedente art. 7, comma 6.

4. Qualora una o più caratteristiche risultassero non corrispondenti a quanto pattuito, il Comune ha diritto di rifiutare i veicoli pronti per la consegna.

5. Il Fornitore è obbligato a ritirare immediatamente i veicoli rifiutati e a sostituire gli stessi con altri idonei, ovvero provvedere a eliminare le anomalie riscontrate entro il termine di 10 (dieci) giorni solari dalla ricezione della comunicazione di rifiuto da parte del Comune.



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

6. L'accettazione dei veicoli da parte dell'Amministrazione non solleva la Ditta dalle responsabilità e dagli obblighi derivanti da vizi occulti non rilevati o non rilevabili all'atto della consegna.

7. Qualora nei primi sei mesi dalla data di consegna, uno o più veicoli presentino un difetto di funzionamento, tale da far presupporre un vizio di costruzione che possa comprometterne il normale uso, l'Appaltatore sarà tenuto alla sostituzione del mezzo entro 30 (trenta) giorni dalla contestazione, previa messa a disposizione di un adeguato mezzo sostitutivo.

ART. 10) COPERTURA ASSICURATIVA

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone e/o cose, in virtù dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze occorse in occasione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi nominati dall'Appaltatore stesso.

2. Il Fornitore è responsabile per ogni eventuale danno che lo stesso o propri collaboratori, personale dipendente e non, arrecheranno a persone e/o cose nello svolgimento delle attività connesse alla presente appalto.

3. In ragione di quanto precede, senza limitare o ridurre le obbligazioni assunte in base alla presente Appalto, per le quali l'Appaltatore dovranno rispondere integralmente, l'Appaltatore si impegnano a stipulare le seguenti coperture assicurative:

- una polizza a garanzia della Responsabilità Civile verso Terzi ("RCT") per danni (morte, lesioni personali e danni a cose) a Terzi, con un massimale non inferiore ad € 5.000.000,00 per sinistro e periodo assicurativo in conseguenza a fatti verificatisi in relazione alle attività oggetto del presente Appalto.
- una polizza a garanzia della Responsabilità civile prestatori d'Opera ("RCO") per infortuni e le malattie professionali subiti dai prestatori di lavoro di cui l'Appaltatore si avvarrà nell'esercizio della attività svolte oggetto del presente Appalto con massimale non inferiore ad € 5.000.000,00 per sinistro con il limite di non inferiore ad € 1.500.000 per prestatore infortunato.

4. Ogni veicolo oggetto della fornitura e i mezzi sostitutivi dovranno essere dotati delle seguenti coperture assicurative minime:

- a) una polizza a garanzia della Responsabilità civile Auto ("RCA"), obbligatoria ai sensi di Legge - Codice assicurazioni Private D.lgs. 209/2005 - per i danni connessi alla circolazione dei veicoli forniti in forza del presente Appalto, con un massimale per singolo mezzo pari ad almeno € 25.000.000,00 per sinistro, restando in ogni caso l'intera responsabilità della Appaltatore anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.
- b) Responsabilità civile dei trasportati: Fino al massimale di polizza
- c) Guasti accidentali (Kasko) senza franchigia, che dovrà comprendere la copertura dei rischi relativi sia agli allestimenti interni ed esterni sia alla carrozzeria e alle parti meccaniche;
- d) Copertura per incendio anche dai danni causati allo scopo di impedire l'incendio, dallo scoppio del serbatoio contenente il carburante e dall'azione del fulmine, anche quando non vi sia sviluppo di fiamma;
- e) furto totale e parziale o tentato e rapina, sia fermo che in circolazione, dell'autoveicolo estesa ad autoradio o altre apparecchiature presenti al momento della consegna, compresi i danni subiti dal veicolo durante la circolazione avvenuta dopo il furto o la rapina fino al momento del ritrovamento.:



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

- f) Copertura dei rischi derivanti da eventi sociopolitici (tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio, o comunque dolosi), naturali (trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti), atti vandalici, rapina, g) rottura vetri e cristalli;
- e) Copertura assicurativa dei rischi per lesioni permanenti o decesso dei conducenti, in linea con le vigenti disposizioni di legge emanate a favore dei dipendenti, o riconosciuti dall'Ente, addetti alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto (art. 16, comma 3 del D.P.R. n. 44 del 1990) e con massimali adeguati alle vigenti direttive per l'assicurazione obbligatoria. La copertura dovrà prevedere un capitale assicurativo almeno pari a € 150.000,00 sia in caso di morte che in caso di invalidità permanente.
- f) Estensione della copertura assicurativa anche alla circolazione in aree private, comprese le zone aeroportuali;
- g) Gancio traino;
- h) Carico e scarico con/senza mezzi meccanici.

5. Tutte le coperture sopra dettagliate dovranno essere senza franchigia e valide su tutto il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati dell'Unione Europea e comunque degli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde.

6. La società fornitrice dovrà inviare al domicilio del Comune la documentazione relativa al rinnovo delle assicurazioni in tempo utile rispetto alla scadenza e saranno a suo carico ogni responsabilità e le conseguenze economiche e giuridiche per eventuali ritardi.

7. Il Comune potrà chiedere in qualsiasi momento che l'impresa comprovi l'esistenza e l'efficacia delle polizze stipulate attraverso l'esibizione di copia delle stesse e delle quietanze di pagamento dei premi.

8. Ogni polizza deve prevedere l'espressa rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Sesto San Giovanni.

9. Per quanto concerne i rischi derivanti da incendio, furto, rapina, eventi sociopolitici, nonché da altri eventi (Kasko: danno sia agli allestimenti che alla carrozzeria e/o al motore), è data facoltà alla Ditta aggiudicataria di stipulare i relativi contratti assicurativi ovvero assumere a proprio carico i rischi stessi, dandone dichiarazione congiuntamente all'offerta.

10. L'Amministrazione si intende comunque sollevata dal riconoscimento di qualunque franchigia e da ogni onere concernente eventuali eventi dannosi per i veicoli che si dovessero verificare per qualsiasi circostanza durante l'utilizzo degli stessi per l'intero periodo contrattuale.

Sulle polizze di cui sopra dovrà esclusa ogni facoltà di rivalsa da parte dell'assicurazione nei confronti del Comune di Sesto San Giovanni salvo il caso di dolo.

11. Le coperture assicurative avranno efficacia a partire dall'inizio dell'esecuzione del contratto e per tutta la durata contrattualmente prevista.

12. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie o scoperti non sono opponibili al Comune di Sesto San Giovanni e resteranno quindi a totale carico dell'Appaltatore.

13. Resta inoltre inteso che qualora l'entità dei danni risultasse superiore al massimale sopra indicati, l'Appaltatore provvederà al risarcimento del danno, ferma restando la sua intera



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

responsabilità anche per danni causati, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, eventualmente non coperti dalla già menzionata polizza assicurativa ovvero eccedenti i massimali assicurati.

14. L'Appaltatore dovrà trasmettere al Comune di Sesto San Giovanni copia - o relativa dichiarazione della Compagnia o Broker di assicurazione - delle polizze di cui sopra prima della data di loro decorrenza, nonché si impegna a presentare copia della quietanza o appendice di proroga pervenire al Comune di Sesto San Giovanni prima della scadenza di ogni periodo assicurativo, unitamente alle quietanze di intervenuti pagamenti dei premi.

Queste ultime dovranno essere presentate con la periodicità prevista dalle polizze stesse, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

15. Resta inoltre inteso che l'Appaltatore dovrà essere in possesso delle assicurazioni obbligatorie previste dalla legge, tra le quali le assicurazioni contro gli infortuni per i propri dipendenti ai sensi di legge (INAIL – prevenzione contro gli infortuni e altre assicurazioni sociali) e le assicurazioni della Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) con massimale unico per evento non inferiore a quello previsto dalla legge per l'utilizzo e la circolazione di veicoli dell'Appaltatore nelle aree pubbliche o ad esse equiparate.

ART. 11) TASSE, IMPOSTE E SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Per tutta la durata della fornitura il pagamento di qualsiasi tassa, bollo o imposta gravante sui mezzi noleggiati sarà a cura e spese del Fornitore, comprese le spese conseguenti alla sostituzione dei beni riscontrati irregolari o rivolte alla eliminazione dei difetti riscontrati, fatta salva la tassa di proprietà che, ai sensi del D.L. 124/2019, convertito con modifiche dalla L. 157/2019, è a carico degli utilizzatori dei mezzi in locazione e dell'Iva che rimane a carico dell'Amministrazione.

2. Risulta a carico del Fornitore anche l'iscrizione temporanea della proprietà/locazione al PRA, ai sensi di legge.

3. L'Appaltatore potrà comunque provvedere al pagamento della tassa di proprietà in nome e per conto del Comune di Sesto San Giovanni nei termini previsti dalla normativa di riferimento, verso la Regione Lombardia.

4. I pagamenti eventualmente effettuati dal Fornitore dovranno essere successivamente addebitati, per i soli costi di tassa di proprietà e di importo di esazione, senza applicazione di IVA e ulteriori oneri di gestione, tramite emissione di fattura unica, dunque separata rispetto a quella relativa al canone di noleggio.

5. La scelta da parte del Fornitore di effettuare il pagamento delle tasse di circolazione dovute, in nome e per conto del Comune di Sesto San Giovanni, costituisce valore premiale, come da criterio di valutazione inserito nel Disciplinare di gara.

6. Il mancato versamento della tassa di proprietà, ove il Fornitore se ne farà carico, nei termini previsti dalla normativa comporterà l'applicazione della penale prevista dal successivo art. 28.

7. Il Comune solleva la società fornitrice dall'onere del pagamento delle sanzioni pecuniarie derivanti da illeciti amministrativi, ai sensi del Codice della Strada e delle relative norme di attuazione, per violazioni derivanti da comportamento dei conducenti dell'Ente. La Società



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

trasmetterà in questo caso alle Autorità notificanti i riferimenti del Comune in qualità di parte locataria dei mezzi.

8. Le multe per infrazioni al Codice della Strada che eventualmente saranno notificate alla Ditta aggiudicataria, dovranno essere trasmesse al comune di Sesto San Giovanni – Settore Economico, finanziario e tributario – Servizio Contabilità e Servizi finanziari -Assicurazioni e economato secondo quanto previsto dall' art. 94, comma 4 bis, d.lgs. 285/92 e s.m.i. e art. 247-bis reg. attuazione Codice della strada. Sarà a carico dell'Amministrazione contraente l'eventuale costo della trasmissione nel limite massimo di € 10,00 iva compresa.

CAPO III - SERVIZI ACCESSORI

ART. 12) PRESTAZIONI DOVUTE DAL FORNITORE

1. La società fornitrice del noleggio dei veicoli inclusi nella presente fornitura deve eseguire le seguenti prestazioni accessorie, che si intendono tutte comprese nel corrispettivo complessivo della fornitura:

- a) La manutenzione ordinaria e straordinaria, la riparazione e la revisione periodica, come precisato al successivo art. 13);
- b) Gli interventi di recupero in caso di guasto, come precisato all'art. 14);
- c) La fornitura di veicoli sostitutivi nei casi e con le modalità di cui al successivo art. 16);
- d) La presentazione al Comune di rendiconti periodici sulla gestione dei veicoli, nei tempi e con le modalità riscontrabili al successivo art. 17).

2. L'Appaltatore si fa altresì carico della gestione dei seguenti servizi accessori, compresi nel canone, relativi alla gestione sinistri, senza franchigie ed oneri a carico del Comune di Sesto San Giovanni.

3. Si intende che, ad eccezione della denuncia di sinistro da parte dell'utilizzatore, con o senza controparte, l'Appaltatore dovrà provvedere alle pratiche amministrative, all'eventuale assistenza legale, alla riparazione dell'automezzo, alle pratiche di perizie e risarcimenti, e a qualunque altra attività relativa al sinistro ed ai veicoli eventualmente coinvolti, senza franchigie ed oneri di alcun tipo a carico del Comune.

4. L'Appaltatore dovrà altresì provvedere a dotare i mezzi di apposita modulistica per la denuncia di sinistri, con e senza controparte, che prevedano anche la denuncia da persona diversa dal conducente, nel caso in cui i danni dovessero successivamente emergere a seguito di verifiche di autorimessa.

ART. 13) MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, REVISIONE, SOSTITUZIONE VEICOLO INUTILIZZABILE

1. Sono a carico della società fornitrice le seguenti prestazioni:

- a) MANUTENZIONE ORDINARIA. La società deve provvedere a tutte le operazioni di manutenzioni ordinaria, che essa farà eseguire presso le proprie officine o presso officine convenzionate (delle quali fornirà opportuno elenco al Comune); a tutti i tagliandi e alle eventuali sostituzioni di parti soggette ad usura come previsto dal libretto d'uso e manutenzione del costruttore, ivi compresa la sostituzione e i rabbocchi di lubrificanti, dei liquidi degli impianti, dei tergilavavetri, batterie, pneumatici e di quant'altro occorra per un corretto funzionamento.



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

I servizi descritti devono essere garantiti sul territorio nazionale, su quello dei paesi UE e della Svizzera, in tutti i casi in cui il guasto o il malfunzionamento rendano insicuro l'uso del veicolo su strada; sarà discrezione della stessa società provvedere alla riparazione in loco o al recupero del veicolo.

b) MANUTENZIONE STRAORDINARIA. La società fornitrice deve provvedere a tutte le operazioni di manutenzione straordinaria di parti meccaniche e/o di carrozzeria (compresi liquidi, lubrificanti di ogni genere, batterie e pneumatici) che dovessero rendersi necessarie in seguito a guasti, anche per le componenti riconducibili a carrozzeria (quali ad esempio serrature, meccanismi alza vetri, sedili, guarnizioni, ecc.) o sinistri (sia attivi che passivi) o a seguito di atti vandalici o a seguito di scasso per tentativi di furto. Nel caso di dolo o colpa grave dell'utilizzatore, accertata con sentenza passata in giudicato, la società avrà rivalsa nei confronti del Comune per la parte di danno eccedente la copertura assicurativa. I servizi descritti devono essere garantiti sul territorio nazionale, su quello dei paesi UE e della Svizzera, in tutti i casi in cui il guasto o il malfunzionamento rendano insicuro l'uso del veicolo su strada; sarà discrezione della stessa società provvedere alla riparazione in loco o al recupero del veicolo.

L'Appaltatore deve eseguire gli interventi di cui sopra entro 48 (quarantotto) ore naturali e consecutive successive all'ora di consegna presso il centro di servizio, salvo i casi di particolare complessità dell'intervento che dovranno comunque essere gestiti entro 7 (sette) giorni lavorativi.

Gli interventi devono essere effettuati a regola d'arte in modo da escludere qualsiasi conseguenza negativa dovuta a lavori male eseguiti che rendano insicuro l'uso del veicolo.

Si intendono inclusi nel canone di noleggio:

- i lavaggi a seguito di lavori di manutenzione
- l'accesso a tutti i servizi ordinari e di emergenza tramite numero verde e/o call-center.

c) REVISIONE PERIODICA DEI VEICOLI. La società fornitrice deve provvedere alla revisione periodica dei veicoli oggetto della presente fornitura e dovrà preventivamente comunicare al Comune il calendario programmatico degli interventi. I costi delle pratiche di revisione e la revisione stessa, compresi eventuali interventi prerevisione, sono a carico della società fornitrice. Sono altresì a carico della società fornitrice i costi eventuali di verifica periodica obbligatoria relativa ad attrezzi e dispositivi installati sui mezzi, se prevista.

Le revisioni devono essere eseguite entro i termini previsti dalla normativa.

e) PNEUMATICI. Durante la durata del contratto, ed in caso di proroga, dovranno essere sostituiti, a cura e spese della società fornitrice, i pneumatici che per usura o per qualsiasi altro motivo si renderanno inutilizzabili secondo le norme del Codice della Strada o le norme di sicurezza. Nel corrispettivo si intendono compresi gli interventi di riequilibratura e di assetto geometrico che dovessero rendersi necessari. È altresì compresa la fornitura di pneumatici invernali da avvicendare in rotazione ad ogni cambio di stagione.

Il ricambio deve essere effettuato con gomme di primarie marche, non rigenerate, e della stessa misura e codici di carico e velocità di quelli originali, riportati sulla carta di circolazione del veicolo.

2. L'Appaltatore deve provvedere agli interventi di equilibratura, di assetto geometrico (convergenza), di controllo pressione e di riparazione a seguito di forature, ove dovessero rendersi necessari. L'Appaltatore, su richiesta dell'utilizzatore, organizzerà la sostituzione degli pneumatici nel periodo autunno-inverno e nel periodo primavera-estate, nel caso in cui sia prevista oppure al raggiungimento dei limiti sopra indicati. L'Appaltatore dovrà eseguire gli interventi di cui sopra entro 24 (ventiquattro) ore naturali e consecutive dalla consegna del veicolo.

3. Gli interventi a seguito di foratura dovranno essere eseguiti entro 5 (cinque) ore lavorative, successive e consecutive dalla consegna dello pneumatico.



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

4. L'Appaltatore potrà sostituire solo parzialmente il treno completo (quattro gomme) purché la sostituzione avvenga per asse. I due pneumatici nuovi devono essere della stessa marca, misura, codici e disegno, simili a quelli sul restante asse.

5. La gestione del carburante nonché quella del personale adibito alla guida e all'uso dei veicoli sono a totale carico del Comune e non rientrano nell'oggetto della fornitura.

6. In caso di incidente, furto, incendio o evento qualsiasi che rendano inutilizzabile permanentemente il veicolo, la Ditta aggiudicataria è tenuta a proporre la sostituzione alle medesime condizioni contrattuali, nei tempi previsti per l'ordine di un veicolo nuovo.

7. La sostituzione potrà avvenire anche con un veicolo usato, in buono stato, con le medesime caratteristiche tecniche e gli allestimenti previsti per il veicolo originario e percorrenze analoghe a quello sostituito con tolleranza +/-15%.

8. In caso di accettazione da parte dell'Amministrazione, il contratto di noleggio terminerà alla scadenza originaria; in caso di rifiuto, il contratto si intenderà risolto.

9. In caso di interventi non eseguibili immediatamente si applica quanto disposto al successivo art. 16).

ART. 14) INTERVENTI DI RECUPERO IN CASO DI GUASTO – SOCCORSO STRADALE

1. In caso di veicolo immobilizzato per foratura, guasto, incidente, incendio, furto parziale, smarrimento o rottura chiavi, ovvero ritrovato dopo furto, o non in condizioni di spostarsi autonomamente, l'Appaltatore deve assicurare, entro il territorio dello Stato o nei paesi esteri previsti nella Carta Verde assicurativa, il soccorso stradale 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, entro un tempo non superiore a 3 (tre) ore dall'avvenuta segnalazione telefonica del fermo.

2. Prima dell'avvio dell'esecuzione del servizio, l'Appaltatore deve mettere a disposizione un numero verde per l'assistenza ed ogni altra esigenza di comunicazione relativa al servizio di soccorso stradale.

3. Il soccorso stradale sul territorio metropolitano deve garantire il recupero del veicolo in fuoristrada, il traino dello stesso e l'accompagnamento del conducente e dei passeggeri al più vicino centro di servizio.

4. Qualora il veicolo si trovi fuori dal territorio metropolitano il soccorso stradale deve garantire, con oneri a carico dell'Appaltatore:

a) il recupero del veicolo in fuoristrada, il traino dello stesso e l'accompagnamento del conducente e dei passeggeri al più vicino centro di servizio convenzionato;

b) l'assistenza al conducente e ai passeggeri per il rientro in sede o la prosecuzione del viaggio,

mediante veicolo sostitutivo adeguato o altro mezzo di trasporto ritenuto più idoneo (treno, taxi)

qualora il veicolo non possa essere riparato entro le 2 (due) ore;

c) il trasferimento del veicolo immobilizzato al centro di servizio nel territorio del Comune di Sesto San Giovanni più vicino al luogo di lavoro del conducente.



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

5. Il servizio di soccorso deve essere effettuato a completo carico dell'Appaltatore, pertanto, nulla può essere richiesto in pagamento o in garanzia al conducente all'atto della richiesta telefonica di intervento, fatte salve le prestazioni su rete autostradale, gestite in monopolio da specifici operatori. In tal caso le spese sostenute direttamente dal Comune di Sesto San Giovanni, tramite il conducente, devono essere rimborsate dall'Appaltatore a seguito della semplice presentazione dei relativi documenti giustificativi.

6. La mancata prestazione o il ritardo del servizio comporterà l'applicazione delle penali di cui all'art. 28 del presente capitolato.

ART. 15) OFFICINE AUTORIZZATE ALLA RIPARAZIONE E MODALITÀ' DI ESECUZIONE DEI CONTROLLI

1. L'Appaltatore deve eseguire presso i centri di servizio convenzionati gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché i controlli periodici e gli altri interventi richiesti.

2. La società fornitrice dovrà garantire un numero minimo di 4 (quattro) officine specializzate ubicate nel raggio massimo di km 5 dalla sede comunale e autorizzate alle riparazioni, anche concentrate in un unico centro servizi, purché garantisca gli interventi secondo le tempistiche indicate nel presente capitolato. L'aggiudicatario dovrà fornire prova all'atto dell'aggiudicazione mediante lettera impegnativa di incarico sottoscritta dal titolare dell'officina e trasmettendo il relativo elenco al Comune. Restano salve eventuali condizioni migliorative offerte in sede di gara.

3. Le officine specializzate indicate devono garantire tutte le categorie di intervento (meccanica; elettrauto; carrozzeria; gommista).

4. Ogni eventuale variazione dei centri di servizio convenzionati, previsti in sede di offerta per ciascuna zona operativa, deve essere preventivamente comunicata entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi, con nota a mezzo PEC al Committente.

5. Oltre a quanto sopra indicato l'Appaltatore deve assicurare la presenza di una rete di centri di servizio e/o punti di assistenza con lui convenzionati su tutto il territorio nazionale in cui i veicoli devono poter usufruire degli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, degli interventi di carrozzeria, di assistenza pneumatici o di qualsiasi altro intervento necessario.

6. Appaltatore garantisce un servizio di assistenza telefonica, utilizzabile in tutti i casi di necessità, in grado di indicare in modo tempestivo al conducente e/o ai competenti degli Uffici del Comune di Sesto San Giovanni il centro di servizio e/o il punto di assistenza convenzionato più vicino, la sua localizzazione, l'orario di apertura, il numero telefonico e di dare informazioni agli utilizzatori in merito ai servizi sopra indicati. Il servizio deve essere operativo sull'intero territorio nazionale.

7. Tutti i materiali utilizzati nelle manutenzioni e sostituzioni dei componenti devono essere delle migliori qualità nelle rispettive loro specie, senza difetti ed in ogni caso provenienti da case produttrici riconosciute come fornitori di componenti originali delle case costruttrici.

8. Nella manutenzione dei veicoli devono essere usati oli lubrificanti (secondo il piano di manutenzione indicati nel libretto di uso e manutenzione), oli lubrificanti rigenerati o che rispettano i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea ai lubrificanti (Ecolabel UE) della Decisione 2011/381/UE del 24/06/2011.



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

9. All'atto di consegna del veicolo presso il centro di servizio, il conducente della stessa provvede a compilare e sottoscrivere l'elenco dei lavori richiesti e necessari. Tutto ciò non esime comunque l'Appaltatore dal far verificare l'intera funzionalità dei veicoli o far riparare eventuali anomalie anche se non segnalate. Copia dell'elenco dei lavori eseguiti deve essere riconsegnata al conducente all'atto della restituzione del veicolo.

ART. 16) VEICOLO SOSTITUTIVO

1. In tutti i casi di fermo di un veicolo, sia che si tratti di fermo programmato (per esempio per eseguire interventi di manutenzione) sia che si tratti di fermo dovuto a eventi imprevisti o imprevedibili, e nei casi di furto del veicolo noleggiato o di danno grave del veicolo che ne rende antieconomico per l'Appaltatore la riparazione, la società fornitrice ha l'obbligo di fornire al Comune un veicolo sostitutivo tutte le volte in cui il fermo si protragga per un periodo pari o superiore a 2 giorni (immediato in caso di furto).

2. Il veicolo sostitutivo dovrà essere messo a disposizione entro 12 ore dalla richiesta.

3. Il ritiro e la riconsegna del veicolo sostitutivo dovranno avvenire presso un centro autorizzato e indicato dalla società fornitrice, entro il raggio di 5 Km dal domicilio del Comune.

4. Il servizio di mezzo sostitutivo dovrà essere garantito sul territorio nazionale.

5. Il veicolo sostitutivo dovrà avere caratteristiche tecniche di norma analoghe a quelle previste nell'allegato A per il veicolo di cui occorre la sostituzione o comunque sufficienti a garantire l'espletamento del servizio per il quale è destinato. Tale mezzo dovrà rimanere a disposizione del Comune per l'intero periodo di fermo del veicolo in dotazione.

6. Il veicolo sostitutivo è riconsegnato con la seguente tempistica:

- in caso di riparazione del veicolo, contestualmente al ritiro del veicolo riparato;
- entro 60 (sessanta) giorni dall'evento nel caso di furto del veicolo noleggiato;
- entro 60 (sessanta) giorni dall'evento nell'ipotesi di danno grave e non più riparabile del veicolo;

7. In caso di ritardo nella consegna del veicolo sostitutivo verrà applicata, senza alcuna formalità e salvo i casi di comprovata forza maggiore, una penalità di euro 10,00 (dieci) per ogni ora successiva alla scadenza dei termini di cui sopra.

8. qualora trascorrono oltre 2 (due) giorni lavorativi dal ritiro del veicolo noleggiato presso l'officina dalla comunicazione di fermo per evento imprevisto o imprevedibile senza che sia stato assegnato il veicolo sostitutivo, sarà effettuata, ai sensi dell'art. 1460 c.c., una decurtazione del corrispettivo pari a 1/30 (un trentesimo) dell'importo mensile dovuto, per ogni giorno di mancata consegna a decorrere dal terzo giorno di fermo.

9. Nel caso di mancato ritrovamento a seguito di furto o di danno non più riparabile del veicolo o di riparazione che non renda il veicolo idoneo all'uso e alla sicurezza stradale, il contratto di noleggio cessa con la riconsegna dell'autoveicolo sostitutivo o, in caso l'Amministrazione comunale decidesse di non avvalersi del veicolo sostitutivo, dalla data di denuncia dell'evento



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

alla società di noleggio, senza che questo comporti l'applicazione dell'addebito di cui all'art. 23 "RECESSO" del presente Capitolato, fatto salvo il diritto, da parte del committente, di richiedere un nuovo veicolo per la prosecuzione del contratto, con le stesse caratteristiche e gli stessi obblighi contrattuali del veicolo dismesso.

ART. 17) MONITORAGGIO SULLA GESTIONE DEI VEICOLI

1. La società fornitrice dovrà rendere disponibile al Comune un sistema informativo per il monitoraggio e la gestione dei veicoli acquisiti in noleggio entro la data di consegna del primo autoveicolo.
2. Il sistema informativo deve consentire al Committente, tramite apposita piattaforma informatica, di accedere a tutti i dati gestionali di ogni singolo veicolo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: dati identificativi, chilometri percorsi, programma manutenzioni, manutenzioni eseguite, interventi di recupero del veicolo, situazione dei sinistri, multe, etc.) e deve garantire una reportistica su base mensile.
3. La raccolta e l'implementazione dei dati è a carico dell'Appaltatore.
4. I dati riguardanti la gestione del veicolo e gli eventi relativi alla sua utilizzazione devono essere registrati nel sistema informativo entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione.
5. I ritardi rispetto ai termini di cui sopra sono sanzionati con l'applicazione delle penali previste dall'art. 28 del presente capitolato.
6. La società dovrà incaricare, al momento dell'affidamento, un proprio responsabile quale referente per i rapporti con il Comune e responsabile di tutte le attività di monitoraggio di cui al presente articolo. Il referente incaricato deve rendersi disponibile ad incontri, da tenersi presso la sede comunale, in caso l'Amministrazione ne facesse richiesta. Contestualmente dovranno essere indicati i nominativi di eventuali altri referenti da contattare per qualsivoglia necessità inherente il servizio in ogni giornata lavorativa dalle ore 9:00 alle ore 17:00. A tal proposito saranno rilasciati recapiti telefonici, indirizzi e-mail, numero fax, indirizzo posta elettronica certificata e eventuali cellulari.

ART. 18) RICONSEGNA DEI VEICOLI

1. Il Comune di Sesto San Giovanni si impegna alla scadenza del contratto o in qualsiasi altro caso di risoluzione o scadenza anticipata a riconsegnare i veicoli presso la sede originaria di consegna o in una diversa sede concordata dalle parti, entro il raggio di 5 km nelle condizioni in cui sono stati ricevuti, salvo il normale stato di usura.
2. I veicoli saranno riconsegnati dall'Amministrazione Contraente o Assegnataria, alla scadenza naturale o prorogata del contratto o in qualsiasi altro caso di risoluzione o recesso unilaterale anticipato, presso la sede originaria di consegna (o in sede diversa se previamente concordato con il Fornitore) e nelle condizioni in cui sono stati ricevuti in noleggio, salvo il "normale stato di usura". Per "normale stato di usura" si intende il deterioramento del veicolo dovuto all'appropriato utilizzo dello stesso. Rotture, alterazioni di parti, incuria di conservazione non vengono ricondotti al normale stato di usura.



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

3. A titolo meramente esemplificativo e non limitativo, sono di seguito evidenziate alcune differenze di massima tra "normale usura" e "danno".

NORMALE USURA	DANNO
Verniciatura, Carrozzeria Piccoli graffi lunghi fino a 10 cm (rimuovibili con lucidatura meccanica) Ammaccature fino a 2 cm Max due ammaccature per pannello Piccole scheggiature senza ruggine	Graffi più lunghi di 10 cm (non rimuovibili con lucidatura meccanica) Ammaccature più estese di 2 cm Ammaccature con principio di corrosione Scheggiature con ruggine
Griglie, Paraurti Per paraurti verniciati: segni e graffi che non penetrino lo strato di colore Per paraurti testurizzati e non dipinti: graffi leggeri, incisioni, piccole ammaccature (fino a 2 cm di diametro) Max 2 aree di danneggiate per il paraurti (senza incisione o ruggine) Leggero scolorimento	Griglie rotte o con crepe o incisioni Graffi numerosi, crepe numerose o ammaccature oltre i 2 cm Graffi evidenti e numerosi Danni numerosi che causino deformazione
Pneumatici e cerchi Pneumatici con battistrada min. pari a 2 mm o comunque conformi alle norme vigenti Segni o graffi minimi sul cerchio o copri cerchio	Pneumatici con danni, urti, crepe o tagli Pneumatici lisci o con danni alle tele o al battistrada Pneumatici sgonfi a causa di danni o penetrazione di corpo estraneo Copricerchi mancanti, rotti o vistosamente graffiati Ruota di scorta mancante, se in dotazione Tyre kit mancante o incompleto, se in dotazione
Fanali e cristalli Scheggiature superficiali di fari, antinebbia o frecce che non rischino di causare rottura del vetro o non ne compromettano il funzionamento Scheggiature dei cristalli inferiori a 1 cm che non ostruiscano la visuale	Scheggiature che causino rottura del vetro Crepe o scheggiature che compromettano il funzionamento dei fari Scheggiature dei cristalli superiori a 1 cm o che ostruiscano la visuale
Specchi retrovisori e accessori esterni Segni e graffi leggeri (max 5 cm di lunghezza e 1 mm di profondità) che non incidano la vernice	Segni e graffi leggeri oltre 5 cm di lunghezza e 1 mm di profondità o che incidano la vernice Deformazione degli specchi
Selleria e rivestimento interno del tetto Sedili con usura da normale utilizzo Deformazioni del sedile dovute al peso dell'autista Rivestimento del tetto leggermente consumato o sporco	Macchie estese e sporco non rimovibile tramite normale pulizia Imbottiture strappate o bruciature Sporco del rivestimento interno del tetto non rimovibile tramite normale pulizia Deformazione del materiale del rivestimento, tagli, strappi
Cruscotto, moquettes e pannelli interni Supporti per telefono rimasti a bordo Fori nella console (da smontaggio supporti o vivavoce) purché in zone poco visibili Segni sui tappeti dovuti a normale uso Corona del volante leggermente consumata dall'uso	Fori nella console (da smontaggio supporti o vivavoce) in zone visibili Sporco sui tappeti non rimovibile tramite normale pulizia Tappeti con strappi o macchie estese Rivestimenti con fori, strappi o deformazioni

4. All'atto della riconsegna dovrà essere redatto apposito verbale stilato in contraddittorio tra le parti. Il verbale dovrà essere sottoscritto dall'Amministrazione o da persona da questa incaricata. Tale sottoscrizione non costituisce automatica accettazione degli eventuali danni descritti nel verbale di riconsegna dal Fornitore o da altra società dallo stesso autorizzata per il



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

ritiro degli autoveicoli, bensì definisce, in maniera certa ed inequivocabile, la data di restituzione del veicolo.

5. La chiusura del contratto di noleggio del singolo veicolo si definisce con l'avviso di messa a disposizione per la riconsegna da parte del comune di Sesto San Giovanni all'Appaltatore.

6. Qualora non espressamente prevista dal Fornitore, l'Amministrazione potrà richiedere la perizia contestuale al momento della restituzione del veicolo. Tale servizio potrà prevedere un corrispettivo da concordare tra le parti.

7. Eventuali spese di ripristino del veicolo, non rientranti nel normale stato di usura e non consequenti a sinistri regolarmente e precedentemente denunciati, saranno addebitate per intero all'Amministrazione contraente, previa dichiarazione di congruità di questa.

8. Ai sensi dell'articolo 116 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, la verifica di conformità del servizio prestato dall'Appaltatore deve essere completata non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 116 e dell'Allegato II.14 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.

CAPO IV – DISCIPLINA GENERALE

ART. 19) PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ'

1. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dal Comune in rate mensili posticipate di importo pari ad un dodicesimo dell'importo contrattuale annuo determinato dall'importo a base d'asta dedotto lo sconto percentuale offerto.

2. Sulla base dello sconto praticato sull'intero importo a base d'asta, anteriormente alla stipulazione del contratto e all'attivazione della fornitura, il Fornitore dovrà comunicare al Comune il costo unitario quinquennale per ciascuno degli autoveicoli indicati nell'allegato A al capitolato speciale.

3. La liquidazione delle fatture relative alle forniture, esclusivamente per la parte imponibile, verrà effettuata con bonifico bancario entro 30 gg dalla data di ricezione della fattura in formato elettronico presso la piattaforma on-line, previa verifica con esito favorevole da parte di questa Amministrazione della regolarità contributiva tramite il DURC on-line, a condizione che quanto ordinato a seguito di aggiudicazione, corrisponda alle prescrizioni previste dal presente capitolato.

4. La decorrenza dei termini di pagamento sarà interrotta nel caso in cui si verifichino contestazioni che saranno comunicate per iscritto dall'Economato alla ditta aggiudicataria.

5. La ditta dovrà inviare la fattura in formato elettronico attraverso la piattaforma on line denominata Sistema di interscambio (Sdl) gestita dall'Agenzia delle Entrate nel formato PA 1.2.1. Per le modalità operative può essere consultato il sito www.fatture.pa.it.

6. L'Amministrazione può richiedere chiarimenti e/o documentazione integrativa e/o revisione della documentazione già presentata. Le fatture devono essere obbligatoriamente redatte in modalità elettronica mediante l'utilizzo del sistema informatico messo a disposizione sul sito www.fatturapa.gov.it.

7. Sulla fattura elettronica dovrà essere indicato il codice **BC70J4** che identifica il Comune di Sesto San Giovanni. Al fine di una corretta gestione del meccanismo dovrà essere esposta l'IVA



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

ed inserita la seguente dicitura "Scissione dei pagamenti – art. 17 ter del DPR 633/1972 pena la non accettazione della fattura stessa.

8. Tutte le spese inerenti e conseguenti la fornitura in oggetto, nessuna esclusa od eccettuata, tranne l'IVA, saranno a carico della ditta aggiudicataria, comprese le spese di trasporto e consegna.

9. Le fatture, pena la restituzione al mittente, devono riportare inoltre le seguenti indicazioni:

- il numero della determinazione di aggiudicazione;
- i riferimenti contabili relativi ai centri di costo e agli impegni di spesa;
- il codice CIG;
- il codice IBAN.

10. La fattura deve altresì riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti" al fine di consentire al Comune di Sesto San Giovanni di adempiere a quanto disposto dall'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (split payment). Saranno pertanto liquidati all'Appaltatore i soli importi riferiti all'imponibile, mentre verranno trattenute le somme relative all'IVA per il successivo riversamento all'erario.

11. In caso di crediti indebitamente maturati dall'Amministrazione a seguito di errori di fatturazione, omissione di servizi, pretesi danni o risarcimenti, o per effetto dell'applicazione di sanzioni amministrative e contestazioni, gli stessi saranno portati in deduzione del corrispettivo dovuto in occasione del primo pagamento utile.

12. Il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall'applicazione delle disposizioni di legge e/o comunque non imputabili all'Amministrazione, non possono essere intesi in alcun modo come morosità e dare diritto a pretese per interessi di mora o indennità di qualsiasi altro genere, impedire la regolare esecuzione del contratto, essere causa di risoluzione del contratto.

13. L'Appaltatore non è esonerato dagli obblighi e dagli oneri derivanti dal contratto in tutti i casi di ritardo nel pagamento da parte dell'Amministrazione, dovuto a cause di forza maggiore. Nei casi di inadempienza contributiva e retributiva dell'impresa aggiudicataria e delle eventuali imprese subappaltatrici l'Amministrazione applica le procedure di intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo n. 36/2023.

14. Nel caso in cui l'Appaltatore sia un Raggruppamento Temporaneo di Imprese R.T.I. è prevista la facoltà di fatturazione "pro quota" tra le imprese dello stesso con i seguenti limiti e condizioni:

- gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti nello specifico caso di esercizio della facoltà di ricorrere alla fatturazione "pro quota";

- le imprese potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che l'Appaltatore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall'Amministrazione;
- l'Appaltatore è obbligato a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate.



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

15. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione in tutti i casi di pagamento diretto da parte dell'Amministrazione dei subappaltatori.

16. L'appaltatore dovrà inoltre, ai sensi dell'articolo 3 comma 7 legge 136/2010 e a seguito di nostra successiva comunicazione, inviare comunicazione contenente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche di cui al comma 1 e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi a meno che tale adempimento non sia altrimenti già eseguito in sede di presentazione dell'offerta.

17. Nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari la Parte Appaltatrice assume gli obblighi di cui agli articoli 3 e 6 della Legge 13 agosto 2010 n. 136. In particolare, essa si obbliga:

- a) a utilizzare per la presente commessa pubblica uno o più conti correnti bancari o postali ad essa dedicati, anche non in via esclusiva, accessi presso banche o presso la società "Poste Italiane S.p.A.", fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 5, della legge citata;
- b) a registrare su tali conti correnti dedicati tutti i movimenti finanziari relativi alla presente commessa, compresi quelli nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti;
- c) a effettuare tutti i movimenti finanziari relativi alla presente commessa esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, o altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della legge citata;
- c) a riportare negli strumenti di pagamento, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui all'art. 3, comma 1, della legge citata, il codice identificativo di gara (**CIG n.**) attribuito dall'Anac (Autorità Nazionale Anticorruzione) su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, il codice unico di progetto (CUP);
- d) a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei predetti conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; a comunicare, altresì, alla stazione appaltante ogni modifica relativa ai dati trasmessi. A tal fine, la stazione appaltante fornirà alla ditta aggiudicataria apposito modulo che dovrà essere restituito tramite pec (ragioneria.sestosg@pec.actalis.it) entro sette giorni dal ricevimento;
- e) a inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla presente commessa, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136;
- f) qualora abbia notizia dell'inadempimento del proprio subappaltatore o subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge citata, a darne immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

18. Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

19. Le Parti convengono espressamente che in tal caso il contratto sarà risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c., a decorrere dalla data della ricezione, da parte della ditta Appaltatrice, della comunicazione con cui il Comune dichiara che intende valersi della presente clausola.



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

ART. 20) SEDE OPERATIVA – DOMICILIO

1. L'impresa fornitrice dovrà comunicare al Comune l'indirizzo, i numeri di telefono e di fax di tale sede operativa e eleggere domicilio presso la stessa per tutte le comunicazioni relative al presente appalto, in armonia con quanto previsto al precedente articolo 17.

ART. 21) RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA FORNITRICE

1. L'Appaltatore è responsabile per i danni cagionati nell'esecuzione del contratto al Comune di Sesto San Giovanni e a terzi, ivi compresi quelli causati da dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché da eventuali subappaltatori.

2. Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore i risarcimenti degli eventuali danni a terzi connessi all'esercizio del servizio, così come ogni responsabilità civile e penale. Di conseguenza, l'Appaltatore dovrà contrarre, qualora non ne sia già in possesso, apposita polizza assicurativa contro i rischi R.C.T. e R.C.O.

3. L'Appaltatore è responsabile, nei confronti dei propri dipendenti e soci, in relazione alle norme di cui al D.lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ii. in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e dei controlli sulle attrezzature e mezzi di prevenzione.

ART. 22) OBBLIGHI DEL FORNITORE

1. L'Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, ed è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro.

2. L'appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

3. L'appaltatore s'impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché prevenzione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. Esso è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

4. L'Appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia previdenziale, assicurativa, contributiva, assistenziale, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 119 comma 7 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.

5. Per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni di cui al presente articolo l'Amministrazione ha il diritto, ai sensi dell'articolo 117 comma 5 del Decreto legislativo 31



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

marzo 2023, n.36, di incamerare la garanzia definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore.

6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 comma 6 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.

7. Le violazioni, debitamente accertate, da parte dell'Appaltatore e delle imprese subappaltatrici nei confronti degli adempimenti di cui al presente articolo, tali da costituire un pericolo grave e immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori, potranno essere considerate dall'Amministrazione grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche alla risoluzione contrattuale, ai sensi all'articolo 122 comma 3 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il tramite dell'Appaltatore, anche alle imprese subappaltatrici.

ART. 23) RECESSO

1. Il Comune ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto ai sensi dell'art. 1373 del c.c., in qualsiasi momento, mediante comunicazione spedita all'impresa fornitrice con lettera trasmessa tramite pec , efficace dopo 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

2. L'Amministrazione si riserva altresì di restituire anticipatamente il singolo veicolo rispetto alla naturale scadenza, con un preavviso scritto di almeno 30 (trenta) giorni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

3. L'Amministrazione si obbliga inoltre a corrispondere in caso di recesso i seguenti importi:

- tra 12 e 24 mesi 6 mensilità di canone
- tra 24 e 30 mesi 5 mensilità di canone
- tra 30 e 42 mesi 4 mensilità di canone
- tra 42 e 48 mesi 3 mensilità di canone
- tra 48 e 54 mesi 2 mensilità di canone
- oltre 54 mesi 0 mensilità di canone

4. Nessun importo sarà dovuto dall'Amministrazione in caso di recesso anticipato dovuto a incidente, furto o incendio. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 3 comma 3 sui conguagli chilometrici da rapportarsi al periodo di effettivo utilizzo.

ART. 24) DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. La cessione, anche parziale, del contratto è vietata pena l'immediata risoluzione, incameramento della cauzione e rivalsa dei danni subiti.

2. La successione nel contratto, conseguente a fusione, scissione, trasformazione o cessione di azienda o di ramo di azienda, o nel caso di atti di trasformazione in conseguenza dei quali la Ditta aggiudicataria perda la propria identità giuridica è efficace nei confronti del Comune solo qualora sia tempestivamente notificata all'Ente e venga da esso accettata previa verifica del possesso dei necessari requisiti in capo al soggetto risultante dalle suddette operazioni fatta



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

salva la facoltà ed il diritto ad opporsi al subingresso del nuovo soggetto nel contratto nel termine di 90 giorni successivi alla comunicazione, dichiarandone la risoluzione.

3. Le trasformazioni sopra indicate non producono comunque effetto nei confronti dell'Amministrazione fino ad accettazione espressa da parte di quest'ultima.

In caso di inadempimento agli obblighi del presente articolo l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto

ART. 25) CESSIONE DEL CREDITO (art. 117 del D. Lgs. n. 163/2006 s.m. e i.; art. 26, comma 5, Legge n. 109/1994; art. 115 del D.P.R. n. 554/1999)

1. Le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991, sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi e forniture di cui al D. Lgs. n. 163/2006 s.m. e i. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

2. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, che sono amministrazioni pubbliche, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.

3. Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti, che sono amministrazioni pubbliche, qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione (comma modificato dall'art. 2, comma 1, lettera z) del D. Lgs. n. 152/2008).

4. Il Comune, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, può preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.

5. In ogni caso il Comune, a cui è stata notificata la cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a servizi e forniture, con questo stipulato.

ART. 26) REVISIONE CANONE DI NOLEGGIO

Trova applicazione l'art. 60 del D. Lgs. 36/2023.

Secondo quanto disposto all'art. 26 del Capitolato, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5 (cinque) per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80 (ottanta) per cento del valore eccedente la variazione del 5 (cinque) per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

L'eventuale revisione dei prezzi trova applicazione anche d'ufficio, senza necessità di istanza di parte, nei limiti delle risorse disponibili nel quadro economico (art. 60, comma 5, D.Lgs. 36/2023). La stazione appaltante monitora annualmente l'andamento degli indici.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizza l'indice sintetico collegato al CPV 50111000-6 Manutenzione ordinaria e straordinaria veicoli a noleggio a lungo termine senza conducente valutato più pertinente alla gestione del contratto ed è quindi stato



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

individuato il seguente indice sintetico di cui alla Tabella D1 dell'allegato II.2 bis al D. Lgs. 36/2023:

- PC (Prezzi al consumo) – manutenzione e riparazione mezzi di trasporto privati.

La variazione percentuale dei prezzi (**V%**) sulle prestazioni da eseguire, sarà determinata secondo la seguente formula:

$$V\% = [(I_1 - I_0) / I_0] \times 100$$

dove:

V% = variazione percentuale del prezzo;

I₀ = indice medio ponderato dell'anno base (anno di aggiudicazione o stipula del contratto);

I₁ = indice medio ponderato dell'anno di riferimento per la revisione.

Gli indici saranno rilevati dalle pubblicazioni ufficiali dell'ISTAT, disponibili sul sito www.istat.it, nella sezione dedicata agli **Indici dei Prezzi alla Produzione dell'industria (IPPI)**, secondo le voci corrispondenti alla classificazione riportata nella Tabella D.1 dell'Allegato II.2-bis al D.Lgs. 36/2023.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzerà la media ponderata degli indici riferiti all'anno precedente.

I nuovi prezzi rideterminati saranno applicati dal mese successivo alla richiesta di variazioni da parte dell'aggiudicatario o dell'Amministrazione comunale ovvero dal mese successivo.

Qualora sopravvengano circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali di cui all'art. 9 del D. Lgs. 36/2023.

ART. 27) CAUZIONE DEFINITIVA

1. L'Appaltatore s'impegna a costituire a favore dell'Amministrazione una garanzia definitiva nei modi previsti dall'articolo 106 del D.lgs. 36/2023.

2. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta delle Amministrazione, l'estensione della garanzia a tutti gli accessori del debito principale, per l'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1938 del codice civile.

3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, contestualmente all'emissione delle fatture emesse sui certificati di pagamento, fino alla concorrenza della soglia minima di garanzia prevista dalla normativa vigente, senza necessità di nulla osta dell'Amministrazione e si effettua con la presentazione da parte dell'Appaltatore all'istituto garante del documento attestante lo stato di avanzamento dell'esecuzione. Il residuo 20% è svincolato successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione e completamento delle prestazioni.



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

4. In ogni caso il garante si deve ritenere liberato dall'obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte dell'Amministrazione. Tale obbligo deve risultare nel contratto di fideiussione.
5. Qualora l'ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta dell'Amministrazione.
6. L'inadempimento agli obblighi di costituzione e di reintegro della garanzia può costituire motivo di risoluzione del contratto, fermo restando il risarcimento del danno e l'escusione delle cauzioni prestate in loro favore.

ART. 28) PENALITÀ'

1. La società fornitrice ha l'obbligo di eseguire la fornitura e i servizi accessori secondo le modalità prescritte. In caso di riscontrata irregolarità nelle prestazioni o di violazione delle disposizioni del presente capitolato, il Comune può applicare nella misura compresa tra lo 0,5 e l'1 per mille dell'importo contrattuale complessivo (iva esclusa) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo (salvo diversa indicazione), come segue:

- a) In caso di ritardo nella consegna degli automezzi perfettamente funzionanti e con gli accessori e gli allestimenti richiesti dal presente capitolato: 1 per mille. Non si farà luogo all'applicazione di tale penale qualora la società fornitrice assegna un veicolo sostitutivo secondo quanto indicato all'art. 6.
- b) In caso di ritardo nell'esecuzione degli interventi di manutenzione, riparazione, revisione e sugli pneumatici (art. 13) e in mancanza dell'assegnazione di un veicolo sostitutivo (art. 16): 0,5 per mille. In caso di fornitura di veicolo sostitutivo, per eventuali inadempimenti saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 16 punti 7 e 8.
- c) In caso di omessa esecuzione degli interventi di manutenzione, riparazione, revisione (art. 13): 1 per mille, oltre all'addebito delle spese sostenute dall'Amministrazione per far fronte alla mancata prestazione;
- d) In caso di ritardo del servizio di soccorso stradale: 0,5 per mille per ogni ora di ritardo ingiustificato a decorrere dalla quarta ora dalla chiamata. In caso di mancata prestazione del servizio di soccorso stradale verrà applicata la penale del 1 per mille oltre all'addebito delle spese sostenute dal Comune per far fronte alla mancata prestazione.
- e) In caso di tardive comunicazioni preliminari alla consegna (art. 6) o di comunicazioni di messa a disposizione dell'autoveicolo per il ritiro: 0,5 per mille. L'amministrazione riconoscerà il canone dalla data del ritiro o comunque a partire dal sesto giorno dalla messa a disposizione del mezzo.
- f) In caso di preassegnazione, per il ritardo nella consegna degli automezzi in preassegnazione con gli accessori e gli allestimenti richiesti dal presente capitolato (art. 6): 0,5 per mille a decorrere dal primo giorno successivo al termine fissato per la consegna.
- g) In caso di mancata messa a disposizione del sito dedicato per il monitoraggio e la gestione dei veicoli acquisiti a noleggio (art. 17, punto 1), di aggiornamento dello stesso e in caso di mancata comunicazione del proprio responsabile quale referente per i rapporti con il comune (art. 17.2): 0,3 per mille
- h) In caso di tardiva emissione o aggiornamento dell'elenco centri di servizio (art. 15): 0,5 per mille;



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

- i) per inosservanza del termine per il ritiro dei veicoli: 0,5 per mille.
- ii) mancato versamento della tassa di proprietà nei termini previsti dalla normativa, qualora il Fornitore abbia scelto di provvedere al relativo pagamento: 0,5 per mille;

2. Le sanzioni vengono irrogate mediante nota di addebito predisposta dal Servizio Economato, sulla base di segnalazioni provenienti dai diversi uffici. La società potrà presentare opposizione entro 8 (otto) giorni dal ricevimento, tramite pec, della contestazione dell'addebito supportata da una chiara e esauriente documentazione atta a giustificare l'inadempienza. In mancanza di opposizione entro tale termine, le penali si intendono accettate. Nel caso la società faccia pervenire tempestiva opposizione, il Comune, qualora non ritenga accettabili le giustificazioni fornite, provvede ad applicare la penale definitivamente entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, tramite pec, dall'opposizione.

3. Le penali sono portate in deduzione dell'importo corrispondente al primo pagamento utile effettuato successivamente al verificarsi dell'evento, mediante trattenuta di pari importo sulla successiva fattura oppure sulla cauzione definitiva, con l'obbligo di reintegrarla entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, ai sensi dell'art. 117, c. 3 del D.Lgs. 36/2023, pena l'eventuale risoluzione del contratto.

4. Ai sensi dell'art. 1382 c.c., si prevede espressamente che in ogni caso l'applicazione delle penali non esclude la risarcibilità del danno ulteriore.

5. La penale in ogni caso non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale.

6. La richiesta e/o l'applicazione delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento e non limita il diritto dell'Amministrazione di procedere d'ufficio all'esecuzione di tutto il servizio o di parte di esso, quando l'Appaltatore, per negligenza e/o imprudenza e/o imperizia o per mancanza di rispetto ai patti contrattuali e agli obblighi relativi, ritardasse l'esecuzione del servizio o lo conducesse in modo da non assicurarne la sua perfetta ultimazione nei termini previsti oppure ne compromettesse la buona riuscita.

7. L'applicazione delle penali indicate non esclude l'ulteriore risarcimento dei danni tutti che possono derivare all'Ente dall'inadempimento dell'Appaltatore per effetto della inesatta o della mancata esecuzione del servizio.

ART. 29) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Si prevede espressamente che il contratto si risolva di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi, a decorrere dalla data della ricezione, da parte dell'impresa fornitrice, della comunicazione con cui il Comune dichiara che intende valersi della presente clausola:

- a) Qualora si verifichino ritardi nelle consegne dei mezzi superiori a 150 (centocinquanta) giorni;
- b) Qualora l'importo delle penali applicate superi il 10% del corrispettivo contrattuale complessivo;
- c) In caso di frode nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- d) Nel caso in cui l'impresa fornitrice ceda a terzi l'intero oggetto del contratto o subappalti parte delle prestazioni contrattuali al di fuori delle condizioni in cui il subappalto è ammesso.
- e) L'amministrazione si riserva inoltre il diritto di risolvere il contratto, previa diffida ad adempire ai sensi dell'art. 1454 del codice civile in caso di grave o reiterato inadempimento degli obblighi contrattuali o di norme di legge o di regolamenti.



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

2. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'impresa fornitrice, il Comune ha il diritto di affidare la fornitura all'impresa che segue immediatamente in graduatoria o ad altra impresa, addebitando alla parte inadempiente le maggiori spese sostenute dal Comune stesso.
3. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'impresa per il fatto che ha determinato la risoluzione.
4. In ogni caso resta salvo il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti.

ART. 30) RIFUSIONE DEI DANNI

1. Per ottenere la rifusione di eventuali danni subiti, il rimborso delle spese ed il pagamento delle penalità, qualora la società fornitrice, opportunamente avvisata, non adempia, il Comune potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti della stessa per prestazioni già eseguite ovvero sulla cauzione definitiva, che deve essere immediatamente reintegrata.

ART. 31) MISURE ANTICORRUZIONE

1. L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna:
 - ad accettare e rispettare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2025/2027 adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 30/1/2025, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazione in Legge n. 113/2021, consultabile nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune di Sesto San Giovanni e di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e sub contraenti il suddetto Piano, pena la risoluzione del contratto;
 - a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;
 - in relazione al presente contratto, a mantenere nel corso di tutta la sua esecuzione una posizione che non lo ponga in conflitto d'interesse con la Stazione Appaltante;
 - a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione contrattuale e di cui lo stesso venga a conoscenza. L'omissione di tale adempimento consente all'Amministrazione di chiedere la risoluzione del contratto;
 - nell'esecuzione dell'appalto, a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti, collaboratori e subcontraenti il "Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune" approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.103 dell'8.04.2014 in attuazione dell'art. 54, comma 5, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n.175 del 26.11.2024, consultabile nella sezione "Documenti" del sito istituzionale del Comune di Sesto San Giovanni, di cui dichiara di aver preso visione. La violazione degli obblighi di comportamento comporta per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

2. In ottemperanza al disposto di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che a



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

decorrere dall'entrata in vigore del suddetto comma in data 28 novembre 2012 non sono stati affidati incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'Appaltatore medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.

Responsabile del procedimento Cinzia Pecora c.pecora@sestosg.net

20099 Sesto San Giovanni (MI), piazza della Resistenza, 20 – centralino 02/2496.1 – Sito internet www.sestosg.net - e-mail P.E.C. ragioneria.sestosg@pec.actalis.it - Codice fiscale 02253930156 – Partita IVA 00732210968